



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale .....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto. ....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore (Estensore)
Dott.ssa Daniela Primicerio...	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 7.5.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### FATTO

Con ricorso n. 61296 del 26 gennaio 2010, la ricorrente, rappresentata dal coniuge, titolare di contratto di mutuo acceso presso l'intermediario, lamenta la mancata applicazione nei suoi confronti dell'art. 2 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185. In data 28 aprile 2005, la ricorrente stipulava contratto di mutuo fondiario per la somma di euro 230.000,00, con piano di ammortamento ventennale e determinazione di interessi al tasso variabile. Espone di essersi recata, alla fine del 2009, presso la filiale dell'intermediario di cui è cliente al fine di «*avere notizie sul mancato accredito degli interessi sul tetto del 4% ai sensi del D.L. 185/2008*». Tale comunicazione veniva riscontrata dalla banca mediante nota del 7 gennaio 2010, escludendo che al mutuo *de quo* potessero applicarsi le



agevolazioni ivi previste. Comunicava l'intermediario: *«avendo avuto il mutuo una variazione contrattuale consistita nell'abbassamento del valore dello spread – che in aggiunta al parametro concorre alla formazione del tasso – a valere sulla rata 31.10.2008, è stata presa quest'ultima come data di determinazione del tasso soglia cui comparare la quota di interessi pagati sulle rate con scadenza 2009. A tale data il tasso soglia è stato determinato nel 5,943% che risulta essere maggiore al tasso delle rate del finanziamento scadute nel 2009»*.

La cliente ricorre, quindi, a questo Collegio affinché faccia *«chiarezza su questa libera interpretazione fatta dalla banca sul diritto o meno di avere questo rimborso da parte dello Stato»*.

L'intermediario non presenta controdeduzioni.

## **DIRITTO**

Osserva il Collegio che, a norma dell'art. 2 (*Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE*), comma primo, d.l. 185/2008, convertito, con modificazioni, in l. 28 gennaio 2009, n. 2, *«L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore»*. Aggiunge il comma terzo della medesima disposizione che *«La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato»*.

Dall'esame della documentazione depositata agli atti, emerge che, a decorrere dalla rata in scadenza il 31 gennaio 2008, era stata convenuta una modifica del tasso di interesse, mediante variazione dello *spread* applicabile. In ordine alle ipotesi di mutui oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente - quale è quello in esame - si evidenzia che, con circolare MEF 13 febbraio 2009, n. 11434, è stato chiarito che «*ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del citato art. 2, comma 1, per "tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto" (tasso annuo nominale - TAN) si intende: [...] il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione*». La Circolare ha altresì chiarito che le agevolazioni di legge trovano applicazione anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione tra banca e cliente, dovendosi trarre a riferimento per il confronto con il tasso soglia del 4%, il tasso applicabile alla data della rinegoziazione. Tale tasso, a ottobre 2007 (data di stipula dell'atto di rinegoziazione), era pari al 4,74%, quindi superiore al 4%, come richiesto dal ricordato art. 2, comma primo, d.l. 185/2008, per l'applicazione del beneficio ivi previsto.

Si deve dunque ritenere che la ricorrente abbia diritto all'applicazione del beneficio *de quo*. Il beneficio previsto, peraltro, trova applicazione solo per le rate da corrispondere nel 2009 e a condizione che il tasso di interesse applicato a tali rate risulti effettivamente superiore al 4%.

Sulla base dell'esame degli estratti conto depositati, relativi alle rate di rimborso versate nel corso dell'anno 2009, rileva il Collegio che alla ricorrente è stato applicato un tasso di interesse superiore alla soglia del 4% solo sulle rate relative al primo semestre di quell'anno (4,30% per il periodo gennaio-giugno 2009), mentre per il secondo semestre il tasso praticato è stato inferiore (1,48% per il periodo luglio-dicembre 2009).

Evidenzia altresì il Collegio che, ai sensi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 32583 del 4 marzo 2009, i soggetti aventi diritto alle agevolazioni, che risultino compresi



nelle liste dei contribuenti appositamente stilate dall'Agenzia non debbano adempiere alcun onere formale, mentre quelli non compresi negli elenchi possono chiedere l'agevolazione formulando istanza corredata da idonea autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ai sensi della Circolare MEF n. 35256 del 30 aprile 2009, i soggetti non inclusi negli elenchi dovevano presentare all'intermediario l'istanza e l'autocertificazione entro il 31 gennaio 2010.

Nel caso di specie, a quanto risulta dagli atti, la ricorrente ha presentato l'istanza alla banca convenuta in data 4 gennaio 2010, ma l'istanza medesima era sprovvista dell'autocertificazione richiesta dai sopra citati provvedimenti.

Per tutti i motivi che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso possa essere solo parzialmente accolto e che la ricorrente abbia diritto al beneficio di legge solo relativamente alla differenza di tasso (0,30%), oltre la soglia del 4%, applicata nel primo semestre 2009, e comunque soltanto a condizione che sia assolto l'onere formale previsto dalla legge e consistente nella iscrizione del nominativo della ricorrente negli elenchi dei contribuenti, ovvero nella presentazione da parte di quest'ultima di idonea autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di legge.

#### **P.Q.M.**

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza degli interessi versati nel primo semestre 2009 rispetto al tasso di interesse del 4%, subordinatamente alla produzione dell'autocertificazione prevista.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

## **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE